

DELIBERAZIONE N. 19**COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella**

Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiglieri

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Destinazione proventi sanzioni Codice della Strada - Esercizio 2010

L'anno *duemiladieci* addì *nove* del mese di *marzo* alle ore *sedici* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in Via E. De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

COGNOME e NOME	PRESENTE
VALLIVERO Franco - Sindaco	Sì
PERA Luca - Vice Sindaco	Sì
MANTOAN Franco - Assessore	Sì
BONA Marco - Assessore	Sì
MO' Giorgio - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CELLOCCO Dr Corrado il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALLIVERO Franco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 09/03/2010

OGGETTO : Destinazione proventi sanzioni Codice della Strada - Esercizio 2010

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere: favorevole;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO AMMINISTRATIVO**
F.to (Dr. Corrado Cellocco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: favorevole;

Data 09/03/2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to (Dr.ssa Valeria Taverna)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 208 del nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada ai commi 1, 2, 4 e 4 bis testualmente recita:

«1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

2. (comma sostituito dall'art. 109 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e poi dall'art. 15 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9) I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo [32, comma 4](#), della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#), per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della [legge 13 giugno 1991, n. 190](#), per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con [legge 30 dicembre 1988, n. 556](#), per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*

...omissis...

4. (comma così modificato:

- dall'art. 10, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;*
- dall'art. 31, c. 17 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*
- dall'art. 18 della legge 07.12.1999, n. 472;*
- dall'art. 53, c. 20 della legge 23.12.2000, n. 388*
- dall'art. [5-bis](#), [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).*

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.

4 bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.»

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485 e sue modifiche e integrazioni;

RITENUTO di dovere determinare per l'anno 2010, in adempimento delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

RITENUTO che per l'anno 2010 il gettito può essere ragionevolmente previsto in € 20.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI lo Statuto e il Regolamento di Contabilità comunali;

PRESO ATTO dei pareri allegati alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesamente espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Per l'anno 2010 i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal seguente prospetto:

N.D.	PREVISIONE DI BILANCIO				SOMMA PREVISTA IN EURO		
	FINALITA'	%	CODICE E NUMERO				
			Titolo	Funzion	Servizio	Intervent	50 % dell'importo dei proventi previsti in bilancio
1	- Al miglioramento della circolazione stradale	81	1	8	1	3	8.100,00
2	- All'acquisto di beni per la polizia municipale	9	1	3	1	2	900,00
3	- Interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (quota non inferiore al 10% del 50% dei proventi art. 53 legge finanziaria 2001)	10	1	8	1	2	1.000,00
		100/100					10.000,00

2. Di dare atto che il riparto di cui alla presente deliberazione trova puntuale adempimento con la bozza del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;

3. Di dare atto che, avendo questo comune una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, non è tenuto a comunicare la presente deliberazione al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 208, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VALLIVERO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELLOCCO Dr Corrado

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune il 09/03/2010 senza opposizioni, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi della vigente normativa il _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubb.

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/03/2010 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/03/2010

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 09/03/2010

Il Segretario Comunale